

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1303

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELI PIETRO, LEPRE, OLLIETTI, LA LOGGIA, RONGNONI, ANDREONI, CASTELLI, BERNARDI, VAGHI, SANGALLI, PADULA, BOVA

Presentata il 29 marzo 1969

Norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai e dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha quale scopo quello di anticipare nel tempo, in materia di tariffa notarile, la innovazione portata dal disegno di legge n. 572 sull'ordinamento del notariato, presentato nel corso della presente legislatura dal Ministro guardasigilli onorevole Guido Gonella, innovazione che è suggerita, anche se in forma non del tutto simile, dalla proposta di legge n. 595 presentata sulla stessa materia dall'onorevole Giovanni Galloni.

La presente proposta, sostanzialmente, deve intendersi come uno stralcio inteso a consentire la sollecita introduzione nel sistema dell'ordinamento positivo di un principio caldamente auspicato dalla categoria notarile e già riconosciuto a tutte le altre categorie di professionisti: l'autonomia cioè nello statuire sulla tariffa degli onorari mediante deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

L'autonomia di cui parlasi trovasi sancita esplicitamente nelle proposte suddette presentate alla Camera; si dubita, peraltro, che essa, inserita com'è in un contesto normativo che potrebbe presumibilmente tenere impegnato il Parlamento per periodo di tempo anche non breve, possa rapidamente concretizzarsi in norma operante. Di qui la necessità

di uno stralcio, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di una urgente nuova regolamentazione della materia.

Attualmente la tariffa degli onorari, dei diritti e dei rimborsi di spese spettanti al notaio e ai consigli notarili è disciplinata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1158, entrata in vigore il 1° gennaio 1955. Se, peraltro, si tralascia di considerare l'entità degli onorari, e si pone l'attenzione ai criteri normativi che caratterizzano la tariffa, si ha modo di constatare come questa, nella sua sostanza, riproduce i criteri della vecchia tariffa già annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, che tuttora disciplina l'ordinamento notarile.

Appare evidente, peraltro, la inadeguatezza di questi criteri, che non hanno tenuto il passo con l'evoluzione che ha subito nel tempo l'attività del notaio, la quale si è andata, lentamente ma continuamente, adeguando alle istanze connesse con i nuovi istituti giuridici, quali le società, gli istituti di diritto agrario, quelli dell'edilizia economica e popolare, nonché gli organismi nuovi di diritto comunitario.

Affidare l'autonomia tariffaria alla categoria professionale notarile significa adeguare la normativa agli orientamenti che è venuto assumendo il legislatore in questi ultimi tem-

pi: avvocati e procuratori, dottori commercialisti, ingegneri e architetti, geometri, periti agrari, dottori agronomi ed altre categorie professionali hanno ottenuto la possibilità di statuire, per il tramite dei loro ordini professionali, sulle tariffe che li concernono.

Questa autonomia, come ha avuto modo di puntualizzare autorevolmente la Corte costituzionale con sentenza 4 aprile 1960, n. 20, risponde anzi ad un razionale principio, di consentire cioè ad un organo tecnico — qual'è il consiglio dell'ordine — l'adeguamento dei criteri tariffari alle esigenze in evoluzione.

D'altro canto la necessità di statuire in misura congrua il compenso per prestazioni che sono sempre influenzate dal pubblico interesse trova appagamento sotto un duplice profilo: da un lato per la natura pubblicistica dell'organo professionale, il quale è per definizione portatore di funzioni proprie dello Stato; dall'altro lato, per l'incidenza nella materia del controllo ministeriale, in grado da solo di garantire la piena consonanza delle tariffe con gli interessi pubblicistici della collettività.

La proposta di legge si compone di tre articoli.

Nell'articolo 1 viene usata una formulazione che rispecchia analoghe norme attributive del potere di statuire sulla tariffa vigenti per altre categorie professionali; la statuizione concerne gli elementi principali nei quali si scompone il compenso del notaio, quali gli onorari ed i diritti accessori, oltre ai rimborsi di spese.

La norma stessa prevede anche i diritti spettanti ai consigli notarili. Ma occorre subito precisare che in questo modo non si viene a condizionare l'autosufficienza economica dei consigli, in quanto le maggiori entrate di questi ultimi sono costituite dalla tassa collegiale, prevista dall'ordinamento (e non dalla tariffa) a carico dei notai in relazione agli onorari percetti e statuita di anno in anno dai notai del distretto riuniti in collegio. I diritti di cui fa menzione questa proposta di legge hanno nell'entità delle entrate del bilancio consiliare una incidenza relativa: esse consistono in diritti per copie, per certificazioni rilasciate dal consiglio, per l'iscrizione nel registro dei praticanti e via dicendo.

L'articolo 2 disciplina i contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato. Attualmente i notai corrispondono ad essa il venti per cento degli onorari annotati a repertorio, cui va aggiunto un eventuale contributo supplementare progressivo calcolato sulle quote di valore di ogni atto singolo eccedente i venti

milioni. La norma che vuole introdurre la proposta di legge può sostanzialmente scindersi in due parti: con la prima, si mantiene in vigore la percentuale fissa di onorario da corrispondere alla Cassa nazionale del notariato nella misura del 20 per cento; con la seconda parte si mira ad introdurre un principio nuovo in virtù del quale i contributi supplementari vengano calcolati, oltre che su ogni singolo atto eccedente un certo valore, anche sul complesso degli onorari percetti nel corso di un intero anno.

Questo nuovo principio ha intenti essenzialmente sociali. Si vuole innanzitutto favorire l'acquisizione a tutta la categoria notarile (che ne usufruirà tramite le provvidenze della Cassa nazionale del notariato), di una parte dei benefici di quei notai che ne godono per effetto di condizioni obiettive di lavoro particolarmente vantaggiose. Ed inoltre questo principio è destinato ad assicurare una più omogenea distribuzione del lavoro professionale, scoraggiando in partenza deleterie tendenze all'accaparramento non corretto del lavoro professionale, foriere anche di disfunzioni nel servizio in quanto l'eccessivo numero di atti da stipulare andrebbe a discapito della qualità del lavoro e della esigenza di svolgimento ordinato dell'attività stessa.

È questo l'aspetto più interessante del principio nuovo che si vuole introdurre: il contributo suppletivo non è visto come misura fiscale o contributiva per incrementare il patrimonio della Cassa, ma come misura incentivante il ridimensionamento dei carichi professionali, a vantaggio di un preciso svolgimento del servizio attraverso una redistribuzione più diffusa del lavoro notarile.

È proprio questa caratteristica che porta alla conseguenza della opportunità di affidare allo stesso Consiglio nazionale del notariato (il più idoneo ad interpretare in modo diretto l'andamento del servizio notarile pure nel suo aspetto di distribuzione del lavoro), anche la statuizione, con delibera sottoposta ad approvazione ministeriale, sulla misura e sui criteri necessari per rendere operante l'innovazione, pur con gli obiettivi limiti che derivano dalla esigenza di salvaguardia dei principi costituzionali della libertà professionale e della progressività contributiva, nonché la statuizione del limite di valore dell'atto oltre il quale iniziano ad operare i contributi progressivi e delle aliquote che ai vari scaglioni di valore devono applicarsi.

Al fine, peraltro, di evitare che siffatto modo di operare sottoponga il notaio ad una

sorta di duplicato di contribuzione, è stato previsto che dall'ammontare dei contributi suppletivi dovuti sull'onorario annuo debbano sottrarsi i contributi suppletivi già versati mensilmente sui singoli atti.

L'articolo 3 mira, infine, ad eliminare dubbi interpretativi che possano derivare da un difettoso coordinamento delle presenti norme con quelle non abrogate della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I criteri per la determinazione degli onorari gradualali, degli onorari per copie, estratti, certificati ed altre prestazioni, dei diritti accessori e dei rimborsi di spese spettanti ai notai e ai consigli notarili sono stabiliti con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato, approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 2.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il venti per cento degli onorari spettantigli.

Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, quote supplementari degli onorari, calcolate sulla parte di valore dell'atto eccedente determinati limiti. Tali limiti, unitamente all'ammontare delle quote supplementari medesime, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato, approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

Il notaio è altresì tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, entro il mese di febbraio di ogni anno, contributi supplementari, improntati a progressività e calcolati sull'ammontare degli onorari annotati a repertorio percetti nell'anno precedente, nella misura e secondo i criteri determinati con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato, sottoposta ad approvazione del Ministro di grazia e giustizia, detratto in ogni caso l'importo corrispondente alle quote supplementari corrisposte ai sensi del secondo comma.

Il versamento delle quote di onorario previste nel primo e nel secondo comma del presente articolo è eseguito all'Archivio notarile al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Gli Archivi stessi provvedono analogamente alla riscossione dei con-

tributi previsti nel terzo comma. In entrambi i casi essi trattengono sulle somme l'aggio del due per cento.

ART. 3.

L'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e le altre disposizioni della stessa legge in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.